



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 18759 63.11/2019 del 28 Agosto 2019 / Pos. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento regionale dell'Ambiente  
(Rif. Nota 15 maggio 2019, n. 32696)

Oggetto: *Ordinamento del Corpo di Vigilanza dell'Ente Parco dei Nebrodi.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ufficio relativamente all'Ordinamento del Corpo di Vigilanza dell'Ente Parco dei Nebrodi, ed in particolare sul "*Regolamento attuativo delle attribuzioni giuridiche ed economiche ai sensi dell'art.13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 così come sostituito dall'art. 12 della legge 9 agosto 1988, n. 14*", adottato con delibera del Comitato Esecutivo del suddetto Ente 11 aprile 2019, n. 49.

Rappresenta che l'articolo 12 della legge regionale n. 14/1988 così dispone: "*L'ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio organico, del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana*".

*Al personale di vigilanza del parco, reclutato per concorso, secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo Forestale della Regione Siciliana*".

Rileva, quindi, che "*il personale di vigilanza – poi divenuto Corpo di Vigilanza – sembrerebbe essere esclusivamente quello reclutato per concorso, al quale sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo Forestale della Regione Siciliana, disciplinati dalla L.r. n. 4/2007 e dal DPR 20.04.2007*".

Detta legge regionale n. 4/2007 all'art. 1, commi 6 ed 8, prevede che al personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana (così come al personale dell'Ente Parco) si applica il contratto dei dipendenti regionali e viene attribuita l'indennità mensile pensionabile corrisposta in misura pari

alle corrispettive qualifiche del personale del Corpo Forestale dello Stato (secondo la Tabella D, allegato 4, del Decreto Presidenziale 20 aprile 2007).

Tali disposizioni invero, inquadrerebbero il personale del Corpo Forestale (così come il personale dell'Ente Parco) nelle categorie B, C, D del comparto, in funzione dei diversi profili professionali.

Il richiedente Dipartimento evidenzia che, nonostante nulla sia previsto in ordine alle posizioni di vertice del Corpo Forestale della Regione Siciliana, tuttavia, gli articoli 1, 2, 3 e 4 del suddetto Ordinamento del Corpo di Vigilanza dell'Ente Parco, nel regolamentare tali "vertici", conferirebbero rispettivamente al Direttore ed al Comandante del Corpo di Vigilanza funzioni non riscontrabili nella citata l.r. n. 4/2007 nonché nel predetto Decreto Presidenziale 20 aprile 2007.

Per cui, secondo codesto Assessorato, tale regolamento si porrebbe in contrasto con quanto previsto dalla norma regionale di riferimento, delineando due posizioni di vertice per il Corpo di Vigilanza, a fronte di quanto previsto per il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, ove la posizione apicale è invece rappresentata dal solo Dirigente Generale del Dipartimento.

A parere del richiedente Dipartimento, in relazione alla formulazione dell'art. 3 dell'Ordinamento del Corpo di Vigilanza, il Direttore dell'Ente Parco *"si porrebbe di fatto secondo una equiparazione tra Corpo forestale e Corpo di Vigilanza, in posizione gerarchica simile o addirittura superiore al Dirigente Generale del Dipartimento Foreste, Comandante del Corpo forestale"*.

Lo *"stesso ragionamento varrebbe per il Comandante del Corpo di Vigilanza del Parco dei Nebrodi"* al quale, l'art. 4 dell'Ordinamento del Corpo di Vigilanza sembrerebbe attribuire competenze tali da determinare una equiparazione *"a un Dirigente Generale di Dipartimento Regionale - Comandante del Corpo forestale"*.

Per tutto quanto sopra rappresentato e nella considerazione che gli aspetti disciplinati da tale Ordinamento potrebbero comportare un maggior aggravio di costi per il bilancio dell'Ente e di conseguenza per il Bilancio regionale, si chiede a questo Ufficio:

*"1. se al personale del corpo di Vigilanza del Parco dei Nebrodi si possono applicare, per equiparazione dinamica le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana ex Legge Regionale n° 4 del 27/02/2007 e Decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2007 ove è espressamente previsto che la **promozione** da una qualifica ad un'altra si consegue a ruolo aperto e se, conseguentemente, tale disposizione si applica anche al personale ad oggi in forza al Corpo di Vigilanza dell'Ente Parco;*  
*2. se per gli articoli n. 3 e 4 dell'Ordinamento del Corpo di Vigilanza dell'Ente Parco dei Nebrodi, le disposizioni in essi contenute (riferite ai vertici), siano da ritenere legittime in funzione ad eventuali ulteriori attribuzioni giuridiche ed economiche, oltre ad indennità speciali e, in*

*particolare, se si ritiene valido l'assunto che in applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro, le posizioni di vertice siano naturalmente sovraordinate al personale di tale Corpo di Vigilanza, non perché Capo e/o Comandante del Corpo, bensì in quanto Dirigenti dell'Ente Parco”.*

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, riconducibili esclusivamente alla competenza dell'Amministrazione attiva.

Tuttavia, nell'intento di assicurare un proficuo contributo, tracciato il quadro normativo rilevante, si espongono le seguenti considerazioni tecnico-giuridiche di carattere generale, che potranno servire da supporto per le scelte e le determinazioni di esclusiva competenza di codesta Amministrazione.

3. L'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 così come sostituito dall'art. 12 della legge 9 agosto 1988, n. 14, così dispone: *“L'Ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale della Regione siciliana. Al personale di vigilanza del parco, reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo forestale della Regione siciliana.”.*

L'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 prevede che: *“Al personale del Corpo forestale della Regione siciliana di cui alla presente legge, si applica il contratto dei dipendenti regionali e viene attribuita l'indennità mensile pensionabile corrisposta in misura pari alle corrispettive qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato”.*

L'art. 1, comma 8, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 richiama, ai fini dell'inquadramento del personale, il D.P. Reg. n. 9/2001 e il D.P. Reg. n. 10 /2001.

Il D.P.Reg. 20 aprile 2007 (pubblicato nella GURS 24 aprile 2007, n. 19) individua analiticamente le competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del Corpo Forestale della Regione siciliana. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10<sup>1</sup>, stabilisce che: *“Gli enti di cui al comma 1 si*

<sup>1</sup> Art. 1 – legge regionale n. 10/2000

Finalità ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

*adequano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione”.*

L'Ente Parco dei Nebrodi ha quindi adottato il proprio regolamento di organizzazione, al fine di disciplinare analiticamente funzioni, competenze ed articolazione all'interno delle rispettive categorie di personale.

Esso risulta emanato secondo quanto previsto dal succitato art. 1, comma 3, della l.r. n. 10/2000, e in linea con il contenuto della delibera di Giunta di Governo 21 gennaio 2003, n. 11 (che ha sancito le linee guida per la predisposizione dei regolamenti di organizzazione degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione Siciliana) nonché approvato con decreto 22 gennaio 2004 n. 34, dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Nello specifico, l'articolo 6 di detto Regolamento disciplina l'organizzazione amministrativa dell'Ente Parco, che risulta articolato funzionalmente in una struttura unica, denominata “*direzione*”, sotto articolata in unità operative ed uffici semplici, come definiti dall'articolo 4 della l.r. n.10/2000.

L'articolo 9 delinea le funzioni del Direttore del Parco, che tra i suoi compiti:

- attua piani, programmi, e direttive generali definiti dal Presidente del Parco;
- assegna ai dirigenti incarichi di specifici progetti e gestioni, definendo gli obiettivi da perseguire e attribuendo ai medesimi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali;
- dirige, coordina e controlla le attività dei Dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- sovrintende al Corpo di Vigilanza del Parco, esercitandone l'alta vigilanza ed impartendo le opportune direttive generali.

---

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

[...]

Il Corpo di vigilanza appare pertanto strutturalmente inserito nella organizzazione amministrativa dell'Ente Parco dei Nebrodi.

Con il successivo “*Regolamento del Corpo di Vigilanza*”, assunto con deliberazione del Consiglio del Parco 18 maggio 2009, n. 7, integrato dall’ “*Ordinamento del Corpo di Vigilanza dell'Ente Parco dei Nebrodi*”, adottato con Deliberazione del Comitato esecutivo 11 aprile 2019, n. 49 (subordinato all’approvazione di codesto Assessorato), detto Corpo di vigilanza è definito quale un’unità organizzativa autonoma, denominata “*Area della Vigilanza*” (articolo 5 - regolamento del corpo di vigilanza) la cui gerarchia funzionale del personale (articolo 2 cit. regolamento), con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza è determinata, all’apice, nella figura del Direttore dell’Ente Parco.

Il Comandante del Corpo di vigilanza (articolo 4 regolamento) è “*rappresentato da un dirigente dell'Ente*”, e ad egli compete “*la direzione tecnico-giuridica del Corpo*”, “*tenuto conto delle direttive generali impartite dal Direttore*” (cit. articolo 4).

Fatte queste premesse, al personale del Corpo di Vigilanza, reclutato per concorso, così come disposto dal suindicato articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo Forestale della Regione siciliana.

Il decreto presidenziale 20 aprile 2007, come accennato, stabilisce, ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, le competenze, l’ordinamento professionale, l’articolazione in posizioni all’interno delle rispettive categorie e l’organico del personale del Corpo forestale.

Tale decreto, invero, è indirizzato unicamente al personale del Corpo forestale, per cui un rinvio *tout court* allo stesso, per la disciplina dell’ordinamento professionale del personale del Corpo di vigilanza, potrebbe determinare problemi di coordinamento e di piena applicazione, già in effetti correttamente avvistati da codesto Dipartimento nella richiesta in esame.

Al riguardo, ferma restando l’attività di controllo che sarà svolta da codesto Dipartimento, andrebbe valutata l’opportunità - anche ai fini, sempre come osservato dal Richiedente, di verificare la necessaria copertura finanziaria - di adottare un espresso provvedimento di applicazione al Corpo di vigilanza *de quo* del più volte citato decreto 20 aprile 2007 per determinare in concreto, con gli eventuali adeguamenti, l’equiparazione del medesimo Corpo di vigilanza al personale del Corpo forestale.

Quanto al secondo quesito, risulta che il vertice della struttura è rappresentato dal Direttore del Parco (*ex* articolo 9 del Regolamento di organizzazione), posto a capo della struttura dell’Ente, denominata Direzione, che, ai fini del trattamento economico ed accessorio, “*coincide con il*

*Servizio*” (articolo 6, n. 2, del Regolamento di organizzazione), e quindi con una struttura intermedia ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 10/2000.

D'altronde, l’articolo 9, n. 2, lett. C, del medesimo Regolamento, individua, come visto, tra le prerogative del Direttore quella di attribuire ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità, definendo gli obiettivi che essi devono perseguire, mentre l’articolo 9, n. 2 lett. F, gli attribuisce la direzione, il controllo ed il coordinamento dell’attività dei dirigenti.

Poiché la posizione apicale dell’Ente Parco appare individuata nella figura del Direttore, che *“sovrintende al Corpo di vigilanza del parco, ne esercita l’alta vigilanza ed impartisce le opportune direttive generali”* (articolo 9, n. 2, lett. U), è da ritenere che tutte le altre posizioni dirigenziali non possano essere, anche ai fini del trattamento giuridico, economico ed accessorio, nonché gerarchico, di livello superiore.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

\*\*\*

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. David Bologna  
FIRMATO\*

L’AVVOCATO GENERALE  
Avv. Gianluigi M. Amico  
FIRMATO\*

\*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993